

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 340 del 10-03-2011

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: ECOLOGIA E AMBIENTE

OGGETTO: Valutazione di Impatto ambientale - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 11/01 e s.m.i. - aumento dei quantitativi massimi annui rifiuti da avviare a recupero - Società Mingolla s.r.l.

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di marzo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 09-03-2011

Il Segretario Generale Dott. GIOVANNI PORCELLI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 09-03-2011

Il Direttore Generale Dott. GIOVANNI PORCELLI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:

- con nota del 16.08.2010, acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n° 71892, la società Mingolla S.r.l. - con sede legale in Torre Santa Susanna, Strada Prov.le San Pancrazio Km 1, C.da Vazia, rappresentata da Mingolla Vincenzo, nato il 18.01.1959 a Mesagne (BR) in qualità di amministratore unico – ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2001, per le attività di cui al punto A. 2. f, dell'elenco A. 2 dell'allegato A della L.R. 11/2001, relativamente all'aumento dei quantitativi massimi annui di rifiuti da trattare e recuperare, da 20.000 tonnellate annue fino a un massimo di 160.500 tonnellate annue, ovvero fino a un massimo di 535 tonnellate al giorno considerando 300 giorni lavorativi all'anno, per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti sito in Strada Prov.le San Pancrazio Km 1, C.da Vazia, comune di Torre Santa Susanna;

-la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale è stata corredata dai seguenti allegati:

- Relazione tecnica;
- Studio di impatto ambientale;
- Sintesi non tecnica dello Studio di impatto ambientale;
- documentazione fotografica;
- tavole di progetto;
- copia del S.I.A. e del progetto su supporto informatico;
- ricevuta del versamento per spese istruttorie;

-con nota del Servizio Ecologia prot. n° 83281 del 27.09.2010, veniva richiesta al proponente un'integrazione dei documenti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 128/2010;

-con nota del 27.10.2010, acquisita agli atti del Servizio Ecologia e Ambiente in data 4.11.2010 con prot. n° 96028, la società Mingolla S.r.l. provvedeva a integrare la documentazione con i seguenti allegati:

- Relazione tecnica riportante lo stato dell'impianto e delle attrezzature utilizzate;
- elenco delle autorizzazioni (delibera di iscrizione provinciale, certificato di agibilità, parere del comune);
- computo metrico estimativo per la realizzazione dell'intervento;
- copia conforme su supporto informatico;
- con nota del 05.11.2010, acquisita agli atti del Servizio Ecologia in data 16.11.2010 con prot. n° 100525, la società Mingolla S.r.l. trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione sul Quotidiano di Puglia di lunedì 1 novembre 2010;
- con nota del 15.12.2010 acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n° 109549, la società Mingolla S.r.l. integrava la documentazione trasmettendo l'elenco delle tipologie di rifiuti e i relativi quantitativi annui da trattare.

Preso atto che:

dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, le operazioni di recupero cui il proponente intende procedere avvalendosi della "procedura semplificata" sono:
- R13: messa in riserva;
- R15: recupero/riciclo di altre sostanze inorganiche. In relazione alle predette operazioni sono indicate, facendo riferimento al D.M. 5.02.1998 e successive modifiche, le seguenti tipologie CER:

- tipologia 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- tipologia 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate;
- tipologia 7.3: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
- tipologia 7.4: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa;
- tipologia 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo;
- tipologia 7.11: pietrisco tolto d'opera;
- tipologia 7.13: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici;
- tipologia 7.17: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;
- tipologia 7.31: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali eduli e dalla battitura della lana sucida;
- tipologia 7.31bis: terre e rocce da scavo;

- l'area in questione:

- è individuata in catasto nel Comune di Torre Santa Susanna al foglio 47 p.lle 319, 320 e 246;
- è situata a 1 km dal centro del Comune di Torre Santa Susanna;
- risulta essere localizzata in ambito territoriale esteso di tipo "E", secondo il Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio, valore normale di tutela;
- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
- non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
- è situata in una porzione di territorio identificato dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona D, destinata a misure di mantenimento della qualità dell'aria ambiente:
- è classificata dal Piano di Tutela delle Acque come area di tutela qualiquantitativa;
- ricade nell'area indicata dal Piano faunistico venatorio della Provincia di Brindisi come area non soggetta a particolari prescrizioni.
- La Società Mingolla S.r.l. svolge presso l'impianto oggetto di valutazione le seguenti attività:
- frantumazione, vagliatura, recupero e vendita di pietre da costruzione e sottofondi di strade e piazzali;
- produzione di inerti e vendita verso altri impianti per la produzione di calcestruzzi cementizi e bituminosi;
- realizzazione di sbancamenti, scavi e trasporti, demolizioni di edifici.

- Lo stabilimento risulta costituito da:

- un piazzale comprendente l'area di manovra e transito degli automezzi, di mq 1.295,00;
- un'area di lavorazione costituita da una zona di frantumazione, un'area di lavorazione, una zona di messa in riserva e una zona di deposito temporaneo, di mq 1.895,00;
- un'area di stoccaggio, di mq 1.718,00;
- un'area verde ornamentale, di mg 1.400,00;
- un fabbricato adibito a uffici, di mq 24,00, ricompresi nell'area di manovra;
- una capannone adibito a ricovero automezzi, di mq 360,00;
- una fossa Imhoff e un serbatoio d'accumulo del chiarificato;
- un impianto d'illuminazione esterna;
- recinzione dell'area di stoccaggio;

- pesa elettronica;
- pala gommata, autocarri, impianto di frantumazione dei rifiuti inerti di tipo fisso installato nell'area di lavorazione, martello demolitore per la scarnificazione del ferro da strutture in cemento armato;
- due sistemi di irrigazione perimetrale, fisso e mobile, destinati alla bagnatura del materiale destinato alla frantumazione e del materiale destinato allo stoccaggio;
- un impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'area di transito e manovra e dei lastricati solari, dotato di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura statica e una vasca di accumulo delle stesse acque di 50 mc utili;
- una vasca di accumulo delle acque di dilavamento del piazzale di lavorazione e di deposito temporaneo di 90 mc, che serve l'impianto di irrigazione per la bagnatura dei cumuli;
- due pozzetti di confluenza e sedimentazione posti nell'area di lavorazione, collegati alla vasca di accumulo di cui al punto precedente.

Rilevato che:

- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica di Torre Santa Susanna in data 31.08.2005 ha rilasciato l'agibilità dell'immobile da adibire ad attività di recupero rifiuti inerti;
- il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Torre Santa Susanna ha rilasciato Parere favorevole dal punto di vista urbanistico, alla richiesta di aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, in data 08.10.2010.

Considerato che:

- per le attività già svolte presso l'impianto in oggetto, la società risulta iscritta nel Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti con D.D. n. 1093 del 19.10.2005;
- trattandosi di impianto esistente, lo stesso non ricade nel campo di applicazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 31.01.2007 aggiornato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009;
- L'impianto è localizzato in un'area di protezione dei corpi idrici sotterranei, di ricarica della falda e zona vulnerabile, secondo il Piano di tutela delle acque: questo criterio è definito penalizzante dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali. Tuttavia non si prevedono modifiche al normale deflusso delle acque del canale artificiale posto a 110 metri dall'area dell'impianto e al sistema idrico sotterraneo che scorre a 60 metri di profondità dal piano campagna.

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1093 del 19.10.2005 di iscrizione della società Mingolla S.r.l. nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti non pericolosi e le relative prescrizioni successivamente integrata con D.D. n. 386 del 28.03.2006;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 recante norme in materia ambientale e s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4 del 16.01.2008, dal D.Lgs. n. 128 del 29.06.2010 e dal D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010, "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la Legge Regionale n. 11 del 12.04.2001 "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in

attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

- la Legge Regionale n. 17 del 14.06.2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/2001;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2614, avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008";
- il D.M. n. 186 del 5.04.2006 Regolamento recante modifiche al D.M. 5.02.1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- la Legge Regionale n. 36 del 31.12.2009 recante "Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006";
- il Regolamento Regionale n. 6 del 12.06.2006, "Regolamento per la gestione dei materiali edili";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28.12.2006, "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31.01.2007: "Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche" e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009, "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia";
- il Regolamento Regionale del 21.05.2008, "Adozione del Piano Regionale di Qualità dell'aria della Regione Puglia";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1441 del 04.08.2009, "Integrazioni e modifiche al Piano di Tutela delle acque della regione Puglia";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali", che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nel testo vigente;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. n. 11/2001 alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale;

DETERMINA

-di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **giudizio favorevole di compatibilità ambientale** relativamente alla richiesta di innalzamento del limite da 20.000 tonnellate annue fino a un massimo di 160.500 tonnellate annue, ovvero fino a un massimo di 535 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno, presentata dalla società Mingolla S.r.l. - con sede legale e operativa in Torre Santa Susanna, Strada Prov.le San Pancrazio Km 1, C.da Vazia per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti – con le prescrizioni di seguito elencate:

- 1. il proponente dovrà presentare l'istanza di iscrizione alla seconda classe di attività nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 per l'esercizio dell'attività;
- 2. il proponente dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm³ per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;
- 3. il proponente dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all'ARPA Brindisi;
- 4. il proponente dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi, ARPA Puglia DAP Brindisi, ASL BR/1 e Comune di Torre Santa Susanna;
- 5. il proponente dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, nonché dell'area destinata a deposito temporaneo, se efferenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda di effettuare anche lo scarico delle acque di dilavamento sul suolo, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e, per tale attività, dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
- 6. il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero;
- 7. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale recuperato dovranno essere coperti con teli per ridurre la diffusione delle polveri;
- 8. il proponente dovrà predisporre in sede di istanza di integrazione dell'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, una relazione di ripristino ambientale, in cui si specificheranno tutte le operazioni da porre in essere alla chiusura dell'impianto, in relazione alle possibili destinazioni d'uso dell'area;
- 9. nelle more dell'entrata a regime del SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con il doppio regime documentale ovvero nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo n. 205 del 3.12.2010 e contemporaneamente con l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- 10. il proponente dovrà effettuare un'indagine fonometrica a cura di un tecnico abilitato, finalizzata all'individuazione di un punto zero. Copia della documentazione attestante

l'avvenuta indagine dovrà pervenire al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Brindisi entro un termine congruo. In sede di procedimento autorizzativo il proponente dovrà effettuare gli interventi necessari al contenimento del rumore nelle vicinanze della macchina frantumatrice nei limiti consentiti dalla normativa, utilizzando le migliori tecniche disponibili, come antivibranti e schermature idonee;

- 11. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
- 12. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- 13. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.
- -il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;
- -la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006.
- -di notificare il presente provvedimento al Comune di Torre S.S;
- -di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- -ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 241/1990, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni nei modi previsti dagli artt. 2 ss della L. n. 1034 del 06.12.1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO

		TE DI COPERTURA FINANZIARIA nziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' - Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi		
	Il Messo Notificatore	Il Responsabile Segreteria Atti Amministrativi
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:		
a)	Al Sig. Presidente	
b)	Ai Signori Assessori	
c)	Al Sig. Segretario Generale	
d)	Al Collegio dei Revisori	
		IL RESPONSABILE
		Segreteria Atti Amministrativi